L'ITER LEGISLATIVO IN PARLAMENTO (CN)

Disegno del Consiglio federale

I presidenti delle Camere designano la **Camera prioritaria**. Se non giungono a un'intesa, decide la sorte (art. 84 cpv. 2 LParl).

Su proposta delle Commissioni, **l'Ufficio** di ciascuna Camera stabilisce la Commissione competente, il programma e la **forma di discussione** (v. art. 46 cpv. 2 RCN). Le forme di discussione sono previste solo al CN.
L'Ufficio del CN consta del Consiglio di presidenza (presidente + due vicepresidenti), di quattro scrutatori e dei presidenti dei gruppi (art. 8 RCN).

Mozione

Per le **Iv. Pa.** e le **Iv. Ct.** è prevista una procedura particolare (cfr. risp. art. 107-114 e 115-117 LParl).

Commissione della Camera prioritaria

Commissione della seconda Camera

Camera prioritaria

Seconda Camera

Ciascuna Camera ha la facoltà di rinviare l'oggetto alla Commissione o al Consiglio federale, per riesame o modifica (art. 75 cpv. 1 LParl).

Una Camera **decide per due volte di non entrare in materia** o **respinge per due volte un oggetto** nella votazione sul complesso (v. art. 95 LParl).

Appianamento delle divergenze
Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, viene istituita una **Conferenza di conciliazione** (art. 91 cpv. 1 LParl).

La Commissione di redazione
prepara il testo per il voto finale

VOTO FINALE
in ciascuna Camera

Se, dopo la votazione finale, accerta errori formali o formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari, la CdR ordina le necessarie rettifiche prima della pubblicazione nella RU (art. 58 cpv. 1 LParl). Dopo la pubblicazione nella RU, la CdR può ordinare rettifiche soltanto di errori manifesti, nonché modifiche di mera tecnica legislativa (art. 58 cpv. 2 LParl).

Nulla di fatto

Una o entrambe le Camere respingono il testo

Ambedue le Camere approvano il testo

Il testo è adottato

Il referendum è **obbligatorio** (art. 140 Cost.) segnatamente per le modifiche della Cost. e l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali.
Il referendum è **facoltativo** (art. 141 Cost.) segnatamente per le leggi federali e i trattati internazionali a) di durata indeterminata e indenunciabili b) prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale c) comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di LF.

Eventuale referendum con relativa votazione popolare

Entrata in vigore
(Pubblicazione nella RU)